



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)
e con il Ministro della gioventù (MELONI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2009

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	14
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	20
Relazione tecnica	»	25
Allegato 1	»	30
Allegato 2	»	31
Disegno di legge	»	32

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, che si inserisce nel più vasto progetto di revisione dell'assetto delle pubbliche amministrazioni secondo principi di efficacia e di efficienza, intende ridisegnare i tratti fondamentali del sistema universitario, con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società in costante sviluppo, anche in relazione all'ampliamento dello spazio culturale e scientifico di riferimento; inoltre, intende apportare i correttivi necessari ad eliminare quelle criticità e quelle anomalie che, sedimentandosi nel tempo, hanno di fatto impedito una sana e rapida crescita del sistema secondo principi di merito, pur in presenza di indubbi punti di eccellenza.

Un primo e importante passo in questa direzione è stato compiuto con il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che è intervenuto sulle questioni più urgenti prevedendo, fra l'altro, un sistema più trasparente per la formazione delle commissioni giudicatrici nelle valutazioni comparative per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari; il divieto di procedere a nuove assunzioni per le università «non virtuose» che avessero superato la percentuale consentita per le spese di personale in rapporto al finanziamento ordinario; l'attribuzione su base valutativa di almeno il 7 per cento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO); l'incremento dei finanziamenti da destinare alle residenze e alle borse di studio per gli studenti universitari.

Il presente disegno di legge, che si colloca sulla scia del predetto provvedimento e dà attuazione alle «linee guida del Governo per l'università» definite nel novembre 2008, intende ridisegnare in maniera orga-

nica il sistema universitario, almeno nei tratti fondamentali.

Il Titolo I del provvedimento che si propone è dedicato all'organizzazione del sistema universitario.

In particolare, l'articolo 1 fissa i principi generali dell'autonomia delle università enfatizzando il legame imprescindibile fra autonomia e responsabilità. In linea con il principio già posto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, viene affidato alle università, riconosciute quale sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza, il compito di coniugare in modo organico ricerca e didattica e di operare per il progresso culturale, civile ed economico del Paese. Si prevede che le università operino ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Sono quindi posti i principi per garantire il diritto allo studio universitario sul territorio nazionale e, al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, viene affidato al MIUR il compito di programmare e monitorare specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

Inoltre, viene definito il quadro di riferimento per l'attuazione dell'autonomia universitaria affidando al MIUR non solo il compito di fissare obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, ma anche quello di verificare e valutare i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, ricollegando i due momenti, dell'indirizzo e della valutazione dei risultati, alla distribuzione delle risorse

pubbliche. Ciò affinché l'intervento dell'Amministrazione centrale funga concretamente da stimolo per una sana e proficua crescita dell'intero sistema.

L'articolo 2 interviene sugli organi e l'articolazione interna delle università statali, nell'ottica del bilanciamento dei poteri, di una più precisa definizione delle responsabilità e della valutazione dei risultati ed efficacia gestionale.

In proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, fin dagli anni Ottanta, considera che il diritto di darsi ordinamenti autonomi è riconosciuto alle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie» dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione non in modo pieno ed assoluto, ma «nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». In particolare, secondo la sentenza n. 1017 del 9 novembre 1988 (che a sua volta riprende il precedente della sentenza n. 145 del 14 maggio 1985), l'autonomia universitaria è «un'autonomia che [...] lo Stato può accordare in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale», sempreché quest'ultimo «non sia irrazionale».

Proprio nel rispetto del limite della ragionevolezza, il disegno di legge in esame detta, anzitutto, i principi e i criteri direttivi cui un apposito organo costituente delle università, presieduto dal rettore e composto da 15 componenti designati pariteticamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, inclusa una rappresentanza degli studenti, dovrà attenersi per adeguare gli statuti degli atenei. È altresì prevista l'adozione da parte degli atenei di un codice etico che individui, tra l'altro, i casi di conflitto d'interesse, nonché le misure volte ad eliminarli.

Si ridefinisce, inoltre, il ruolo del rettore, organo propulsore delle attività scientifiche e didattiche e dello sviluppo strategico dell'ateneo nel suo complesso, in modo tale che possa assumere la piena responsabilità del perseguimento di tutte le finalità istitu-

zionali dello stesso, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e meritocrazia, limitando peraltro la sua durata in carica a non più di due mandati e comunque a un massimo di otto anni (o sei per mandato unico non rinnovabile); sono distinte in maniera più netta le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riservando al primo il compito di formulare proposte e pareri in materia didattica e di ricerca, svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con le varie strutture dell'ateneo, e, infine, la competenza ad approvare i regolamenti, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità la cui competenza è invece attribuita al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre il compito di approvare la programmazione finanziaria e del personale e, in generale, di vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività, nonché di deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi.

Nel senato accademico è assicurata la presenza di docenti di ruolo dell'università, per almeno due terzi, e di una rappresentanza degli studenti, mentre è posto un tetto massimo di 35 unità per il numero dei componenti.

Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione, viene posto un numero massimo di componenti (undici), un limite alla durata in carica dell'organo (massimo di quattro anni) e la non rinnovabilità del mandato di consigliere per più di una volta. Sono quindi adottate misure di trasparenza e indipendenza dell'organo quali la non appartenenza di gran parte (almeno il 40 per cento) dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo.

Per entrambi i predetti organi è inoltre prevista l'incompatibilità con altre cariche accademiche (eccettuato il rettore, limitatamente al senato accademico), con la partecipazione ad altri organi dell'università, salvo che al consiglio di dipartimento, nonché di ricoprire determinate cariche presso altre università o di natura politica.

Per quanto concerne gli organi di gestione, sono dettati principi in ordine alla nomina e funzioni del direttore generale (che sostituisce l'attuale direttore amministrativo), al quale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri per la determinazione del trattamento economico.

Sono quindi dettati principi sulla composizione del collegio dei revisori dei conti, bilanciando il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella designazione dei membri, garantendo una rappresentanza di quest'ultimo e sancendo il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'ateneo.

In merito all'organo preposto alla valutazione interna dell'ateneo (il nucleo di valutazione), oltre a richiamare la composizione ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono introdotti principi volti ad assicurare l'imparzialità ed efficienza: si prevede, infatti, che i componenti siano in prevalenza esterni all'ateneo stesso e che il numero sia integrato da una rappresentanza degli studenti per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica. Vengono, altresì, richiamate le recenti disposizioni sulla produttività del lavoro pubblico (articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15).

Al fine di eliminare duplicati di organi e di snellire i processi decisionali, nonché integrare maggiormente la gestione della didattica e della ricerca, si prevede una riorganizzazione dell'articolazione interna degli atenei ed in particolare:

- l'attribuzione al dipartimento sia delle funzioni relative alla ricerca scientifica sia quelle didattiche e formative, attualmente svolte dalla facoltà;

- la riorganizzazione dei dipartimenti articolata secondo le dimensioni dell'ateneo, con indicazione di una soglia minima di pro-

fessori e ricercatori loro afferenti, determinata nel numero di 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori superiore a 1.000 unità, afferenti a settori-disciplinari omogenei. Ciò al fine di ampliare le maglie dell'attuale assetto organizzativo con il duplice obiettivo di favorire il coordinamento fra i settori scientifico-disciplinari omogenei e di creare una base più ampia per la formazione delle commissioni giudicatrici;

- la possibilità di istituire strutture di raccordo fra i dipartimenti, denominate facoltà o scuole, con un organo deliberante composto dai direttori di dipartimento, integrato da una rappresentanza dei coordinatori dei corsi di studio o di area didattica che vi afferiscono, dal presidente della scuola di dottorato e da una rappresentanza degli studenti, il cui presidente, che è figura distinta ed incompatibile con il direttore di dipartimento e coordinatore di corsi di studio, di area didattica o di dottorato, ha un mandato di durata triennale rinnovabile per una sola volta. Le predette strutture hanno il compito di coordinare e razionalizzare le attività didattiche, gestire i servizi comuni, nonché di coordinare le proposte in materia di personale docente formulate dai dipartimenti.

Sono inoltre previste l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti per il monitoraggio dell'offerta formativa e la garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti, con relative misure di tutela, nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nelle strutture di coordinamento e nel relativo organo deliberante.

Alle università di piccole dimensioni (con organico di professori e ricercatori inferiore a 500 unità) e agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale è consentita una diversa organizzazione interna, nel rispetto di determinati principi.

Viene quindi affermata la correlazione fra il rispetto dei principi di semplificazione, ef-

ficienza ed efficacia e l'allocazione delle risorse.

L'articolo 3 incentiva la federazione e fusione fra atenei, anche limitatamente ad alcuni settori, per razionalizzare l'offerta formativa e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse. A tale fine, le istituzioni interessate redigono un progetto di federazione o fusione, che è sottoposto all'approvazione del MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le altre amministrazioni competenti, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di atenei ovvero a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio, si dispone anche in merito ad eventuali procedure di mobilità dei professori e ricercatori, e del restante personale. Si prevede, inoltre, che in caso di esito negativo delle procedure di mobilità, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa provvedere al trasferimento del personale interessato, disponendo anche incentivi finanziari a carico del FFO, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Titolo II reca interventi diretti per la valorizzazione del merito e delega il Governo ad attuare una riforma radicale del sistema universitario secondo obiettivi di qualità e di efficienza.

In particolare, l'articolo 4 istituisce un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito dei migliori studenti attraverso la concessione di premi, buoni studio e prestiti d'onore per il finanziamento delle spese universitarie, ivi comprese quelle di mantenimento agli studi, introducendo un meccanismo che intende garantire l'agilità dei finanziamenti attraverso una gestione di tipo privatistico e fornire nel contempo le necessarie garanzie attraverso la definizione a livello statale della cornice di regole. Il rispetto delle compe-

tenze regionali in materia di «istruzione» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) è assicurato, in coerenza con la sentenza n. 308 del 21 ottobre 2004 della Corte costituzionale, dalla previsione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni sui decreti ministeriali che disciplineranno i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo in questione e sulla convenzione con i competenti Ministeri che disciplinerà la gestione operativa del Fondo da parte della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa. Va peraltro precisato in proposito che l'intervento in esame si colloca in una prospettiva che va al di là del mero diritto allo studio universitario, intendendo premiare coloro che eccellono negli studi, a livello nazionale, a prescindere dalla loro condizione economica; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, ha affermato che lo Stato, in applicazione del principio di sussidiarietà, può intervenire in materie di competenza regionale al fine di realizzare determinati interessi pubblici, anche avocando a sé alcune funzioni amministrative, purché sia rispettato il canone della leale collaborazione mediante le opportune intese con le regioni.

In particolare, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali di selezione dei candidati e la gestione del predetto fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato anche con il concorso del settore privato, vengono affidati alla Consap Spa, la quale opera secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti. A livello nazionale sono definite le regole per l'accesso ai finanziamenti, con particolare riferimento ai criteri di ammissione alle prove nazionali, all'ammontare dei benefici economici e alle caratteristiche dei finanziamenti, nonché ai requisiti di merito per il mantenimento degli stessi, e alle modalità di svolgimento delle prove nazionali *standard*. Sono quindi definiti i compiti della società

da esercitare secondo modalità stabilite con la predetta convenzione, con particolare riferimento alla gestione dell'operatività del fondo, ai contratti di finanziamento, da predisporre secondo gli indirizzi ministeriali, al monitoraggio dei finanziamenti.

L'articolo 5 reca una delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

In relazione all'obiettivo di valorizzare la qualità e di introdurre meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, sono indicati quali principi e criteri direttivi l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato fondato su specifici indicatori definiti dall'ANVUR, l'introduzione di un sistema di valutazione periodica esterna, da parte dell'ANVUR, dei risultati conseguiti dalle università sia nell'ambito della didattica sia della ricerca, ai quali correlare incentivi nell'ambito del FFO delle università, nonché il potenziamento del sistema di autovalutazione.

Il secondo obiettivo posto riguarda la revisione della disciplina concernente la contabilità al fine di garantirne la coerenza con la programmazione strategica dell'ateneo, il controllo della condizione patrimoniale e dell'andamento complessivo della gestione dell'ateneo, prevedendo anche l'ipotesi del commissariamento in caso di dissesto finanziario. Sono quindi dettati i principi per l'adozione dei relativi provvedimenti concernenti l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo secondo modalità standardizzate; adozione di un piano economico-finanziario triennale per la valutazione della sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo, nonché di un programma triennale di riequilibrio della consistenza dei ruoli di tutto il personale con relativa sanzione in caso di omissione; determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per il personale, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa; introduzione di un co-

sto *standard* unitario di formazione per studente; disciplina del dissesto finanziario; previsione del commissariamento dell'ateneo in caso di difetto nella predisposizione o attuazione del piano.

Ulteriori obiettivi riguardano la valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico e introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei. Sono quindi dettati i principi per la disciplina relativa all'impegno dei professori e ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito, per attività di ricerca, studio e insegnamento e compiti connessi, con quantificazione oraria dell'impegno complessivo in 1.500 ore annue di cui 350 ore per il regime a tempo pieno e 250 per il regime a tempo definito da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti; disciplina della verifica dell'impegno scientifico e didattico prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione periodica sull'attività svolta: l'eventuale valutazione negativa comporta quale sanzione l'esclusione dei professori e ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca. Alla predetta relazione periodica è peraltro correlata l'attribuzione dello scatto stipendiale. Sono inoltre indicati fra i criteri direttivi l'individuazione dei casi di incompatibilità; l'incentivazione della mobilità con garanzia della conservazione dei progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università; la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori già in servizio, con calcolo degli scatti stipendiali su base triennale anziché biennale, fermo restando il complessivo trattamento retributivo; revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato; rimodulazione, anche su base premiale, della progressione economica e dei relativi importi per i professori e ricercatori assunti secondo le nuove re-

gole e per coloro che abbiano optato per la nuova modulazione.

Viene infine sancito il principio che quota parte del FFO sia correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva all'inquadramento in ruolo, sull'attività esterna dei ricercatori e mobilità dei docenti, nonché sul grado di internazionalizzazione del corpo docente. In sostanza, viene introdotta la cultura della valutazione dei risultati non solo per quanto concerne la progressione di carriera individuale ma anche per l'attribuzione delle risorse all'ateneo.

L'ultimo ed importante obiettivo riguarda la revisione della normativa in materia di diritto allo studio attualmente regolata dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Tale revisione si rende necessaria alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha stabilito una diversa attribuzione delle competenze legislative dello Stato e delle regioni. A seguito della predetta riforma costituzionale, spetta allo Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione): nell'ambito dei diritti sociali deve essere annoverato il diritto allo studio, incluso quello universitario. Tale competenza legislativa deve essere letta in combinato disposto con altre disposizioni costituzionali, quali, anzitutto, gli articoli 3, secondo comma, 33 e 34, per le quali le predette prestazioni devono essere finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ai (ed il conseguimento dei) più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

La competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili

e sociali è stata esaminata dalla Corte costituzionale fin dalla prima sentenza che essa ha pronunciato sull'applicazione della riforma del Titolo V, ovvero la n. 282 del 26 luglio 2002. In tale decisione la Corte ha dato delle indicazioni interpretative non solo sulla nozione di livelli essenziali, ma anche sulla natura della competenza in parola. In particolare, il giudice delle leggi ha precisato che la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali non rappresenta una «materia» in senso stretto, ma «una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (si parla, in proposito di competenza «trasversale», capace dunque di «entrare» nelle competenze legislative regionali – anche residuali – al fine di realizzare il principio unitario della Repubblica, di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della garanzia dei contenuti costituzionali essenziali dei diritti della persona). Ciò peraltro non esclude l'autonomia delle regioni nell'adozione di livelli più alti di protezione nel rispetto dei vincoli finanziari.

Peraltro, attesa proprio la natura «trasversale» della competenza legislativa in parola, il presente disegno di legge appronta un adeguato coinvolgimento delle regioni nella definizione dei LEP concernenti il diritto allo studio universitario, prevedendo (non il mero parere, ma) l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo di riordino della normativa sui livelli essenziali.

Sullo schema di decreto legislativo saranno, altresì, acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della gioventù.

Ciò posto, la norma in materia di diritto allo studio universitario recata dal presente disegno di legge prevede che il Governo eserciti la delega legislativa sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

f) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l'accredimento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti, riducendo notevolmente (da 60 a 12) il tetto massimo

dei crediti formativi che possono essere riconosciuti, ai fini del conseguimento dei titoli di studio universitari. Inoltre, si introduce un ulteriore principio secondo cui il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dallo studente, escludendo forme di riconoscimento collettivo.

Il medesimo articolo prevede peraltro che con apposito regolamento siano definite le modalità attuative e le eventuali deroghe, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti.

Il Titolo III detta norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento. La nuova disciplina del reclutamento intende eliminare le criticità dell'attuale sistema, recuperando i principi fondamentali posti dalla riforma varata nella XIV legislatura (legge n. 230 del 2005), peraltro rimasta inapplicata con l'alternanza politica della successiva legislatura, e proponendo un modello di reclutamento dei professori articolato su un doppio canale:

- da un lato, viene assicurato l'accesso esterno alla carriera accademica attraverso l'abilitazione nazionale e procedure di selezione bandite dalle singole università;

- dall'altro, al fine di valorizzare la maturità scientifica e didattica anche del personale interno, si consente la chiamata diretta di professori e ricercatori già in servizio purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

In particolare, l'articolo 7 dispone la revisione dei settori scientifico-disciplinari, ponendo una soglia minima di professori di prima fascia afferenti a ciascun settore (almeno 50), in modo tale da assicurare una più ampia base elettiva per la formazione delle commissioni ed incentivare la ricerca interdisciplinare. È fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni

minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche.

L'articolo 8 istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia, di durata quadriennale, quale condizione necessaria per l'accesso alle rispettive posizioni.

La definizione delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sono rimesse ad uno o più regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, secondo criteri definiti dalla legge.

Per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, su cui si basa il rilascio dell'abilitazione a tutte le funzioni di professore, si prevede la formazione di un'unica commissione nazionale per ciascun settore scientifico-disciplinare, di durata biennale.

Per la formazione della predetta commissione, composta di cinque membri, sono sanciti principi che intendono coniugare le esigenze di trasparenza con quelle di rappresentatività della comunità scientifica. Si prevede, in particolare, il sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari appartenenti al settore (ovvero settore affine nel caso in cui i candidati afferenti al settore siano inferiori a venticinque), che abbiano presentato apposita candidatura dando conto pubblicamente dell'attività scientifica svolta nell'ultimo quinquennio e che non siano stati oggetto di valutazione negativa; il sorteggio di un commissario all'interno di una lista di studiosi e di esperti di pari livello appartenente ad università di un Paese dell'OCSE curata dall'ANVUR.

Sono posti ulteriori principi a garanzia della trasparenza delle procedure, quali il principio, derogabile secondo criteri di ragionevolezza, che di ciascuna commissione non faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità per i commissari di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica; il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione o di

commissioni di abilitazione per altro settore (per tre anni dalla conclusione del mandato).

Si prevede inoltre il divieto per coloro che non conseguono l'abilitazione scientifica nazionale di partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per la medesima funzione, nonché per la funzione superiore nel triennio successivo; la definizione di apposite modalità per il riconoscimento dall'abilitazione scientifica e nazionale, nonché la garanzia di pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione per studiosi, sia italiani sia stranieri, operanti all'estero; la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento.

Agli oneri di funzionamento delle commissioni in questione, ivi comprese le risorse umane, provvede l'università presso cui si svolgono le relative procedure, con previsione di compensazione in sede di ripartizione del FFO.

L'articolo 9 detta disposizioni per il reclutamento e la progressione di carriera del personale accademico.

Viene innanzitutto richiamato il quadro di regole entro cui si colloca il reclutamento, con riferimento al rispetto della programmazione, delle norme vigenti sulla dotazione organica e della sostenibilità finanziaria la quale, peraltro, deve tenere conto anche dei futuri oneri derivanti dagli scatti stipendiali e dagli incrementi annuali, nonché della progressione di carriera.

Si prevede quindi, quale normale procedura di reclutamento, che le università procedano alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato, attivando apposite procedure di selezione pubblica, basate sulla valutazione delle pubblicazioni e del *curriculum* e disciplinate con regolamento in conformità ai principi posti in sede europea (Carta europea dei ricercatori - Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori - Raccomandazione della Commissione n. 251 dell'11 marzo 2005).

Sono quindi definiti i criteri generali per la relativa disciplina da parte delle università concernenti l'adeguata pubblicità ai bandi e informazione sulle funzioni, diritti e doveri spettanti; il possesso dell'abilitazione nazionale per l'ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia; l'istituzione e la composizione della commissione preposta ad istruire le procedure di selezione; le modalità di selezione dei candidati attraverso una lezione pubblica e con esclusione di prove scritte o orali; formulazione della proposta di chiamata, con possibilità per la commissione di non indicare alcun candidato ai fini della chiamata. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali è consentita una diversa disciplina della composizione della commissione e di chiamata del professore o ricercatore.

Sono quindi posti alcuni criteri in merito alle quote di personale allo scopo di individuare il punto di equilibrio fra l'esigenza di valorizzare la componente interna da un lato e quella di garantire un adeguato apporto esterno dall'altro. In particolare, le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia è destinato alle procedure pubbliche di reclutamento;

b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

Per la fase transitoria, con riferimento ai cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione dei ricercatori a tempo determinato, le procedure di reclutamento sono avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) copertura per una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia con le

procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'ateneo;

b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

L'articolo 10 detta disposizioni sugli assegni di ricerca. Si prevede, in particolare, che le università e gli enti di ricerca, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a soggetti esterni all'amministrazione banditrice in possesso di adeguato *curriculum*, con possibilità di richiedere quale requisito obbligatorio il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica.

Sono quindi dettate disposizioni sulla durata e rinnovabilità degli assegni (ferma restando la durata complessiva di quattro anni dei rapporti in questione), sulla incompatibilità con la partecipazione a corsi universitari mentre la disciplina delle modalità del conferimento è rimessa ad un regolamento dell'amministrazione che conferisce l'assegno, da adottare sulla base di determinati principi. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo in conformità al meccanismo previsto attualmente dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (decreto ministeriale). Per valorizzare le eccellenze, si prevede che una quota del finanziamento ordinario sia destinata al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire mediante apposita procedura, su base nazionale e previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate capacità.

Al fine di evitare un precariato stabile e di consentire esclusivamente ai meritevoli di proseguire l'attività di ricerca, viene posto un limite alla durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e

dei contratti di ricercatore a tempo determinato, che non può complessivamente superare i dieci anni.

L'articolo 11 disciplina i contratti per attività di insegnamento prevedendo due tipologie di contratti: - contratti a titolo gratuito o oneroso che le università (il rettore) possono stipulare, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti di ricerca, per avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione; ovvero contratti a titolo esclusivamente oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti, escluso il personale tecnico-amministrativo delle università, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche. Per l'attribuzione dei predetti contratti, che richiede apposite procedure di valutazione comparativa, sono riconosciuti come titoli preferenziali il dottorato di ricerca, la specializzazione medica e l'abilitazione nazionale.

L'articolo 12 prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per svolgere attività di ricerca, didattica e di servizio agli studenti, con soggetti scelti mediante procedure di selezione riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente unitamente ad adeguato *curriculum* professionale. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta.

Il contratto di lavoro sopra descritto, se rinnovato, può costituire il trampolino di lancio per il successivo inquadramento per chiamata diretta nel ruolo dei professori associati dell'università, in presenza di *standard* qualitativi predeterminati dall'ateneo e subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di professore associato.

Il trattamento economico dei titolari del primo contratto a ricercatore viene determinato nella misura di quello iniziale del ricercatore confermato, con un incremento del 20 per cento, elevabile fino al 30 per cento, in caso di rinnovo del contratto.

Come per gli assegni di ricerca, si prevede che una quota del finanziamento ordinario delle università sia destinata al reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare a giovani studiosi di elevate capacità in presenza di determinati requisiti e sulla base di specifici programmi di ricerca, la cui selezione è affidata ad apposite commissioni composte da eminenti studiosi che si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri.

L'articolo 13 interviene in materia di collocamento a riposo dei professori e ricercatori universitari subordinando la concessione da parte dell'università della possibilità, prevista per i dipendenti pubblici, di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, alla sussistenza in bilancio di adeguate risorse finanziarie, nel rispetto della programmazione strategica triennale dell'ateneo, nonché del limite di spesa per il personale consentito. La valutazione del fattore economico è particolarmente importante nel caso del personale docente universitario in quanto, stante la necessità di rispettare i limiti di spesa posti dalla normativa vigente, la concessione della prosecuzione del servizio oltre i limiti di età potrebbe comportare sanzioni per l'ateneo ovvero l'impossibilità di procedere ad altre assunzioni ritenute prioritarie, per ricoprire ad esempio un insegnamento programmato.

L'articolo 14 intende introdurre una nuova disciplina degli incarichi ai lettori cosiddetti «di scambio» presso le università italiane, colmando in tale modo il vuoto normativo venutosi a creare a seguito dell'abrogazione dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, disposta nell'ambito del «cosiddetto decreto taglia-leggi» (articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

In effetti la norma abrogata, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, risulta superata sotto diversi profili,

con particolare riferimento all'assimilazione del lettore di scambio all'assistente universitario, che è oggi una figura professionale ad esaurimento.

Per quanto concerne il profilo finanziario, a seguito dell'attuazione dell'autonomia finanziaria degli atenei, disposta dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, che ha previsto l'istituzione di un fondo unico per il finanziamento ordinario delle università, ivi comprese le spese del personale, trasferendo alle stesse le relative competenze, è venuta meno la possibilità di finanziamenti *ad hoc* per posti di dottorato; pertanto i relativi oneri rimanevano a carico dei bilanci dei singoli atenei.

Permane tuttavia l'esigenza, rappresentata con forza dagli atenei e da vari Paesi stranieri, di procedere alla nomina dei lettori di scambio nelle università italiane, figure importanti per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale in lingue e letterature straniere, al fine di mantenere gli impegni assunti con gli accordi bilaterali che il nostro Paese ha stipulato con numerosi Paesi europei ed extra-europei nell'arco di diversi anni.

L'articolo 15 detta, infine, norme transitorie e finali. In particolare, si chiarisce che con l'entrata in vigore della legge possono essere avviate esclusivamente le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assistente di ricerca previste dalle nuove disposi-

zioni di cui al titolo III, con ciò escludendo il protrarsi del precedente sistema di reclutamento nelle more dell'attuazione della riforma.

È inoltre sancita l'equipollenza dell'idoneità conseguita a seguito delle vigenti procedure di reclutamento (quelle per valutazione comparativa di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210) all'abilitazione scientifica nazionale, nonché la facoltà per i professori già in servizio di accedere alle procedure di reclutamento a prescindere dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Viene, inoltre, integrata la disciplina vigente sulla chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore (articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230), includendo fra i destinatari della norma anche gli studiosi impegnati all'estero nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal MIUR.

Sono quindi individuate le disposizioni che, per effetto della riforma in esame, dovranno essere abrogate. Il disegno di legge, al medesimo articolo 15, prevede infine la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nonché la formula di invarianza della spesa pubblica con riferimento alle restanti disposizioni, invarianza di cui si dà dimostrazione nella relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – Aspetti tecnico normativi di diritto interno

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il disegno di legge in esame è stato presentato al fine di riorganizzare il «Sistema Università», e la sua *governance*, in funzione di criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, ridisegnandone i tratti fondamentali.

Esso è teso anche alle nuove istanze che provengono dalla società in costante sviluppo, in relazione altresì, all'ampliamento dello spazio culturale e scientifico di riferimento, ed apporta i correttivi necessari ad eliminare quelle criticità e quelle anomalie che hanno impedito la crescita del sistema secondo principi di merito.

Un primo e importante passo in questa direzione è stato compiuto con il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che è intervenuto sulle questioni più urgenti prevedendo, fra l'altro, un sistema più trasparente per la formazione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari; il divieto di procedere a nuove assunzioni per le università «non virtuose»; l'attribuzione su base valutativa di almeno il 7 per cento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO); l'incremento dei finanziamenti da destinare alle residenze e alle borse di studio per gli studenti universitari.

L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del «Sistema Università», attraverso miglioramenti e la semplificazione delle norme e delle procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», in particolare l'articolo 51, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 650. Le due norme disciplinano il fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca, quantificandone gli oneri. Altre fonti normative che disciplinano la fattispecie in argomento

sono la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la promozione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'articolo 1, comma 105, che detta disposizioni in materia di programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato delle università; la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»; la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» ed infine la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001). Si cita, infine, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 66, relativo al cosiddetto *turn-over* ovvero alla programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni.

Relativamente al reclutamento dei professori universitari, i riferimenti sono il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210» ed il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante: «Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230» che risulta inapplicabile ed anche per tale motivo si rende necessario l'intervento normativo in esame.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'intervento normativo detta norme generali in materia di organizzazione universitaria e di reclutamento del personale docente dell'Università, e definisce altresì i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di diritto allo studio universitario. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il disegno di legge appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e i LEP in materia di istruzione universitaria, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*) ed articolo 33, ultimo comma, della Costituzione).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali*

Il disegno di legge appare coerente con le disposizioni relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali. Le disposizioni relative al diritto allo studio prevedono il coinvolgimento delle regioni mediante la Conferenza Stato-regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Le materie oggetto del disegno di legge non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si rende necessario intervenire con norme che modificano ed integrano la disciplina legislativa vigente in materia.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Risultano presentati in Parlamento i disegni di legge atto Camera n. 1828 (Narducci ed altri) e atto Camera n. 2458 (Fioroni ed altri) assegnati in sede referente alla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati, il cui *iter* non è ancora iniziato, vertenti su materie analoghe a quelle disciplinate nel disegno di legge in esame; risultano, fra gli altri, presentati sulla materia gli atti Senato n. 1387 (Valditara) e n. 1579 (Mariapia Garavaglia).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Le disposizioni contenute nel disegno di legge intervengono in materia di norme generali sull'istruzione e di LEP, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e di ordinamento universitario di cui all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni del disegno di legge non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del disegno di legge in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari*

La normativa recata dal disegno di legge è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel disegno di legge non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal disegno di legge, non consentono di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

- 16) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

- 17) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

- 18) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 4, comma 9, che modifica l'articolo 10, comma 1, lettera 1-*quater*), del testo unico dell'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; all'articolo 6, comma 1, che modifica l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, all'articolo 15, comma 2, che modifica l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari».

- 19) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo*

Il disegno di legge prevede l'abrogazione espressa di disposizioni all'articolo 15 (Norme transitorie e finali) dove il comma 4 abroga l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 1995, n. 230; il comma 5 sopprime le parole: «Le università,» all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A margine si evidenzia che l'articolo 2, comma 13, dispone che, alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo nel quadro di riordino complessivo delle università, perdono di efficacia l'articolo 16, comma 4, lettere *b*) ed *f*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; l'articolo 9, comma 6, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento degli atenei relativo alla copertura di posti di professore di

prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato, perde di efficacia l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» ed infine l'articolo 15, comma 6, dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti relativi alle modalità di espletamento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante: «Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230».

20) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente e la perdita di efficacia*

Le disposizioni del disegno di legge non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica.

21) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

L'articolo 5 conferisce delega al Governo ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di specifici obiettivi in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario, seguendo delineati principi e criteri.

22) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Le disposizioni del disegno di legge comportano atti attuativi di rango legislativo (decreti delegati) e regolamentare (delle università e dello Stato).

23) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del disegno di legge, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione del disegno di legge in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'articolo 51, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 650 (le due norme disciplinano il fabbisogno finanziario delle università e degli enti di ricerca, quantificandone gli oneri).

Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante: «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo».

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210».

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001).

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 105, che detta disposizioni in materia di programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato delle università.

Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante: «Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari».

Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante: «Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230».

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 66, relativo al cosiddetto *turn over*, ovvero alla programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

La vigente disciplina, sostanzialmente, determina una ripartizione non funzionale delle risorse finanziarie per il settore universitario e prevede criteri obsoleti per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento del personale universitario. Risultano, altresì, insufficienti i criteri per la valutazione degli atenei nel loro complesso, dei docenti e ricercatori. Le informazioni sono state assunte dai dati già in possesso del Ministero e desunti dalle specifiche indagini conoscitive effettuate con riferimento al funzionamento delle università e degli enti di ricerca.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Necessità di riorganizzare gli organi e l'articolazione interna delle università, nel quadro del complessivo riordino della pubblica amministrazione, che provvederanno, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, a modificare i propri statuti. Migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, nonché ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse.

Necessità di revisionare i meccanismi obsoleti e farraginosi della gestione patrimoniale degli atenei e rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria. Scarsa funzionalità delle norme vigenti in ordine al reclutamento e la progressione di carriera del personale universitario nonché il reclutamento dei ricercatori.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento

Il progetto normativo persegue le finalità del «Sistema universitario» secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia.

Il disegno di legge riorganizza, in modo più armonico, gli organi e l'articolazione interna delle università, attraverso precisi vincoli e criteri direttivi. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, anche per perseguire una migliore distribuzione delle sedi, le università possono federarsi tra loro ovvero fondersi. Sono concessi agli studenti «meritevoli» borse, buoni studio e prestiti d'onore per il finanziamento delle spese e di mantenimento durante gli studi, incentivando così la regolarizzazione degli studi. L'intervento normativo valorizza la qualità e l'efficienza anche attraverso meccanismi «premiali» a favore degli atenei virtuosi e revisiona la disciplina della contabilità prevedendo una programmazione strategica triennale. Il provvedimento potenzia la valutazione del «Sistema università» teso a ve-

rificare gli obiettivi raggiunti in materia di diritto allo studio, didattica, sostenibilità economico-finanziaria prevedendo, a tale ultimo scopo, anche una declaratoria di «dissesto finanziario» laddove un ateneo abbia un proprio disavanzo superiore al 10 per cento del proprio bilancio. I professori e i ricercatori universitari saranno valutati in ordine agli obiettivi raggiunti, anche mediante la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. Vengono, altresì, introdotte nuove norme in ordine al reclutamento e alla progressione di carriera del personale accademico, al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e ai contratti per attività di insegnamento ad esperti esterni e ricercatori a tempo determinato. Finalità dell'obiettivo è anche rivisitare i rapporti di lavoro in uno spirito più aderente agli orientamenti comunitari e dei paesi dell'OCSE.

È previsto un sistema di valutazione periodica da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca delle singole università e delle loro articolazioni interne, nonché del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca e di sostenibilità economico-finanziaria.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti del disegno di legge sono i rettori, i professori universitari ed i ricercatori nonché il personale amministrativo delle università; destinatari indiretti sono i candidati ai ruoli di professori universitari, associati ed ordinari, gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati

Sui contenuti del disegno di legge verrà acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni in merito al diritto allo studio.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità evidenziate con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse pubbliche che devono, necessariamente, essere coerenti rispetto agli obiettivi, agli indirizzi e ai risultati da conseguire.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si ravvisano opzioni alternative al provvedimento.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

Le misure per la valutazione degli effetti della normativa introdotta dal disegno di legge in esame, con riferimento all'efficienza del «Sistema università» è affidato all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Il disegno di legge reca vantaggi immediati attraverso il recupero di risorse finanziarie e le riduzioni di perdite derivate da una non sempre razionale gestione delle quote stanziare per l'attività di ricerca ed un sistema più efficiente per il reclutamento del personale delle università statali.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni, tenuto conto che si tratta di norme mirate alla riorganizzazione del «Sistema università» nel suo complesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

All'attuazione dell'intervento normativo si provvede in coerenza con le risorse finanziarie disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio degli atenei.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le università.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'attività di monitoraggio sarà definita con i successivi decreti e regolamenti attuativi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione saranno definiti con i successivi decreti e regolamenti attuativi.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge consta di 15 articoli e prevede, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione finalizzato ad aumentarne efficienza ed efficacia, una revisione della normativa relativa all'autonomia delle università, con l'ampliamento dei margini di autodeterminazione e responsabilità.

Il titolo I reca norme relative all'organizzazione del sistema universitario.

In particolare, all'articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università) vengono individuati e definiti gli organi di governo delle università e la loro articolazione, con l'osservanza di principi e criteri direttivi sulla base dei quali le università provvedono a modificare i propri statuti, e con invarianza della spesa. Nello specifico si prevede:

al comma 2:

– alla lettera *g*), la composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici membri non elettivi, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, il che determina un risparmio sia in termini di costo delle relative procedure, sia in termini di spese di funzionamento dell'organo. Allo stato attuale il Consiglio di amministrazione è composto da un numero più elevato di componenti, in particolare da 25/30 unità. Pur considerando la previsione della non appartenenza di almeno il 40 per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo e la designazione di componenti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, è possibile stimare una notevole riduzione dei costi per lo svolgimento delle sedute, riduzione che potrebbe quantificarsi in almeno 1.000.000 di euro per gettoni di presenza (considerando il costo minimo di 100 euro a seduta per soggetto, per un totale di 11 sedute l'anno, moltiplicato per il totale degli atenei statali pari a circa 60);

– alla lettera *i*), la sostituzione della figura del direttore generale a quella dell'attuale direttore amministrativo; la previsione che il trattamento economico del direttore generale sia determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 3:

– alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), la riorganizzazione dell'intera struttura universitaria ed in particolare di quella dipartimentale, cui sono attri-

buiti i compiti didattici attualmente esercitati dai consigli di facoltà. Ne conseguirà una razionalizzazione ed una riduzione di organismi attualmente operanti nel campo della didattica. Inoltre, la previsione di un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al singolo dipartimento, rapportata alle dimensioni dell'ateneo (numero minimo 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), comporterà una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie, anche tenuto conto dell'istituzione, peraltro facoltativa, di strutture di raccordo proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo. Resta fermo che le stesse non possono essere superiori a 6, 9 e 12, per le università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila unità, superiore a tremila unità;

– alla lettera *e*), la semplificazione dell'articolazione interna, prevista per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, che potrà comportare economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie;

– alla lettera *g*), l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti al fine di assicurare la qualità della didattica. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la commissione dovrà operare senza l'attribuzione di alcun compenso o gettone di presenza. Non sono previste inoltre spese di missione, atteso che i componenti saranno rispettivamente scelti all'interno della stessa struttura e fra gli iscritti presso l'ateneo;

al comma 4, l'adozione di specifiche modalità di organizzazione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, che non dà luogo ad oneri aggiuntivi ed è necessaria in quanto le peculiarità di dette istituzioni richiedono modelli organizzativi differenziati sia sotto il profilo dell'offerta formativa che delle dimensioni;

al comma 7, la costituzione di una commissione, composta da tre membri in possesso di adeguate competenze professionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie, solo in caso di mancato rispetto da parte dell'università del termine previsto al comma 2. Dunque le eventuali spese di missione possono quantificarsi in un importo massimo di 4.000 euro, e trovano copertura negli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per tale tipologia di spesa.

All'articolo 3:

– ai commi da 1 a 4, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione di strutture e di risorse, viene prevista la fusione o l'aggregazione

di due o più università in strutture federative, sulla base di un progetto che tiene conto anche della compatibilità finanziaria. Tale previsione è volta a generare rilevanti economie di spesa;

al comma 5, sono previsti incentivi finanziari per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali incentivi non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono concessi nei limiti delle disponibilità annue del fondo di finanziamento ordinario delle università.

Il titolo II reca norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario.

In particolare, all'articolo 4 (Fondo per il merito) viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali *standard*, con lo scopo di erogare premi di studio e buoni studio che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito. Il fondo garantirà altresì prestiti d'onore. L'istituzione di un apposito comitato consultivo non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

L'articolo 5 reca una delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, al comma 4:

– alla lettera *l*), la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività comporta una previsione di spesa di circa 11 milioni di euro in relazione al personale in servizio ed alle future assunzioni legate all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa in essere (si veda l'Allegato 1). Trattandosi di un onere *una tantum*, la relativa copertura è limitata al primo ed al secondo anno di applicazione della disposizione e viene assicurata dall'articolo 15, comma 7;

– alle lettere *i*) ed *m*), la neutralità finanziaria della revisione del trattamento economico, con il passaggio dal sistema della classe/scatto biennale a quello triennale è dimostrata dalla tabella di cui all'Allegato 2.

Il Titolo III reca norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.

All'articolo 8 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) si prevedono, in particolare, al comma 3:

– alla lettera *e*), la formazione di un'unica commissione di cinque membri per le procedure di abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare; il funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica essendo i relativi oneri, come già previsto dalla normativa vigente, a carico delle università dove si svolge la proce-

dura. A favore delle stesse potrà essere prevista la compensazione degli oneri connessi;

– alla lettera *f*), la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica assicurando lo svolgimento delle loro attività senza oneri aggiuntivi, anche attraverso una razionalizzazione dell'attività didattica. Ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente e pertanto non comporterà oneri aggiuntivi;

– alla lettera *o*), che le procedure si svolgano presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

All'articolo 9 (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico), al comma 1, le nuove procedure di reclutamento introducono criteri più rigorosi, tenuto conto che la sostenibilità dell'onere deve essere assicurata nel tempo con riferimento alla dinamica retributiva del personale interessato. Si evidenzia inoltre che non viene alterato il quadro normativo previsto per le assunzioni di personale delle università con il rispetto dei relativi vincoli (articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1).

All'articolo 10 (Assegni di ricerca), al comma 6, si prevede che l'ateneo determini l'importo dell'assegno di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto il relativo trattamento economico rimane invariato.

All'articolo 11 (Contratti per attività di insegnamento), si prevede che il conferimento degli incarichi in questione avvenga nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio degli atenei e nel rispetto dei li-

miti previsti dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

All'articolo 12 (Ricercatori a tempo determinato), si prevede che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo è elevabile fino a un massimo del 30 per cento.

Annualmente verranno destinate apposite risorse, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per il finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso di determinati titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca.

Il rinnovo del contratto non può tradursi automaticamente in una immissione nei ruoli in quanto quest'ultima rimane subordinata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

La previsione della istituzione di una o più commissioni per la selezione dei ricercatori a tempo determinato non genera per il funzionamento delle stesse oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto tali procedure sostituiscono quelle previste nel sistema attuale per la selezione dei ricercatori a tempo indeterminato.

All'articolo 14 (Disciplina dei lettori di scambio), si prevede che in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire incarichi annuali a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei predetti accordi culturali.

In conclusione si osserva che il disegno di legge, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4, lettera l), alla copertura del quale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto nella clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 15, comma 8, in quanto lo stesso, essendo preordinato alla riorganizzazione del sistema universitario, presumibilmente comporterà economie di spesa.

ALLEGATO 1

Impatto delle misure previste dall'articolo 5, comma 4, lettera l)

Tipologia	N.	Stipendio attuale	Stipendio adeguamento	con incremento di spesa (1)
Ricercatori non confermati e procedure in corso	1375	32.170,57	40.040,87	10.821.662,50

(1) Per l'adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Allegato 2

Rimodulazione classi stipendiali docenti universitari attualmente in servizio		
<i>l'esemplificazione è limitata alla figura di tempo pieno delle tre qualifiche universitarie che godono di doppia progressione per classi stipendiali. Nella simulazione si considerano solo alcuni scaglioni di anzianità</i>		
I fascia		
Anzianità	stipendio a.l. per 13 mensilità	
	sistema attuale	nuovo sistema (**)
confermato (*)	38.964,33	38.964,33
16 anni	57.667,21	57.667,21
20 anni	64.587,27	62.857,26
24 anni	71.507,34	68.047,31
28 anni	78.427,40	78.427,40
<i>valore classe</i>	<i>3.117,15</i>	<i>4.675,72</i>
<i>valore classe</i>	<i>3.460,03</i>	<i>5.190,05</i>

II fascia		
Anzianità	stipendio a.l. per 13 mensilità	
	sistema attuale	nuovo sistema (**)
confermato (*)	27.670,36	27.670,36
16 anni	40.952,13	40.952,13
20 anni	45.866,39	44.637,82
24 anni	50.780,64	48.323,52
28 anni	55.694,90	55.694,90
<i>valore classe</i>	<i>2.213,63</i>	<i>3.320,44</i>
<i>valore classe</i>	<i>2.457,13</i>	<i>3.685,69</i>

Ricercatori		
Anzianità	stipendio a.l. per 13 mensilità	
	sistema attuale	nuovo sistema (**)
confermato (*)	19.764,58	19.764,58
16 anni	29.251,58	29.251,58
20 anni	32.761,77	31.884,22
24 anni	36.271,96	34.516,86
28 anni	39.782,15	39.782,15
<i>valore classe</i>	<i>1.581,17</i>	<i>2.371,75</i>
<i>valore classe</i>	<i>1.755,09</i>	<i>2.632,64</i>

Note:

(*) docente/ricercatore che ha superato il triennio di conferma senza ricostruzione di carriera

(**) nella triennializzazione resta fermo il valore complessivo della progressione economica mentre si riduce il numero delle classi ed aumenta proporzionalmente il loro valore.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 1.

(Principi ispiratori della riforma)

1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero».

3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente

rispetto agli obiettivi e indirizzi, nonché ai risultati conseguiti.

Art. 2.

*(Organi e articolazione interna
delle università)*

1. Sono organi delle università statali:

- a) il rettore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il senato accademico;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il nucleo di valutazione.

2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, del bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso univer-

sità italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;

c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;

d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera *c)*;

e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;

f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera *a)*;

g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri

componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica;

h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

l) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

m) composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell'università; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;

n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;

o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera *g)*, del presente articolo;

p) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato accademico e del consiglio d'amministrazione;

q) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ri-

cercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila unità, e superiore a tremila unità;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c)*, ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere *c)* ovvero *e)*, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo, altresì, alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al

comma 2, lettere *e*), *g*) ed *l*) e comma 3, lettere *c*) ed *f*) del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), e 3, lettere *g*), *h*) ed *i*).

5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico.

6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

10. Gli organi delle università decadono automaticamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.

11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere *a)*, *e)* ed *h)*, è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

12. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dal-

l'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3.

(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, sentita l'ANVUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente arti-

colo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4.

(Fondo per il merito)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali *standard*. Il fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire prestiti d'onore.

2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard*;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;

c) monitorare, con idonei strumenti informativi, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;

d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-*quarta*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».

Art. 5.

*(Delega in materia di interventi
per la qualità e l'efficienza
del sistema universitario)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a ri-

formare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e l'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;

c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;

d) introduzione di un sistema di valutazione *ex-post* delle politiche di reclutamento degli atenei;

e) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'u-

tilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *g*);

d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera *b*), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

c) la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera *d*); comunicazione al Ministero dell'e-

conomia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro

da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

l) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività professionali, sentiti l'ANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);

b) disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro regime di cui alla lettera *a)*;

c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue e di

quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;

d) disciplina delle modalità di verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di verifica dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera *f*); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;

e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui l'assunzione di incarichi esterni o istituzionali comporta l'obbligo dell'aspettativa con o senza assegni;

f) disciplina dell'obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;

g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori

universitari; previsione che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;

h) previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;

i) revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima;

l) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;

m) rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera *m*);

o) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo,

la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di *post*-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *e*), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

f) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Art. 6.

Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.».

2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

Art. 7.

(Revisione dei settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari.

Art. 8.

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di

prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *m*), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;

b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera *a*) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

e) l'istituzione per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica

commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un *curriculum*, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

h) l'integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidati ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi

della lettera g), sia inferiore a cinquanta, assicurando comunque un'adeguata presenza dei professori appartenenti a quest'ultimo;

i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;

l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;

m) le apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero;

n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;

o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO.

Art. 9.

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione trien-

nale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera *m*), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni

superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *e)*; possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *g)*; previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo;

d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati re-

quisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera *f*);

f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e*), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;

g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e*);

h) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale;

i) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera *c*), nonché le procedure di cui alla lettera *f*), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.

3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e*), è destinato alle

procedure di cui al comma 2 del presente articolo;

b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

4. Nei cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere *c)*, *e)*, *f)*, primo periodo, *h)* ed *i)* del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)* ed *i)* del presente articolo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti

dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 10.

(Assegni di ricerca)

1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni

per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.

5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando.

I vincitori possono scegliere l'università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

10. La disposizione di cui al comma 9, limitatamente alla durata complessiva dei rapporti, si applica, altresì, agli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della citata legge n. 449 del 1997.

Art. 11.

(Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a ti-

tolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

2. Le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica, ovvero dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore

di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 13.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. La concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

(Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: «triennio» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge. Alle procedure per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 9, comma 2, possono, altresì, partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le università,» sono soppresse.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera *l*), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

